

Torino, lì 8/02/2012

Prot. n. 998

Ai soggetti interessati

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione di un nuovo poliambulatorio presso l'Istituto ex Marco Antonetto nella città di Torino (gara 10-2011) - Bando di gara n. 2011/S 238 384207-2011 del 10/12/2011 - **CHIARIMENTI**

Con riferimento all'oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Società si osserva quanto segue.

In merito al quesito 1:

In riferimento al paragrafo G Documentazione inerente il possesso dei requisiti relativi alla progettazione esecutiva, con la presente si richiede un chiarimento in merito ai requisiti che deve possedere il Capogruppo, ovvero se esso debba possedere del punto 13-3 – servizi la maggior parte dell'importo di ogni singola classe e categoria o in alternativa la maggior parte della somma degli importi delle singole classi e categorie.

Si precisa quanto segue:

In riferimento all'art. 13.3 – Servizi del Disciplinare si specifica che la mandataria capogruppo deve possedere il requisito in misura maggioritaria, quest'ultima da calcolarsi sulla somma degli importi delle singole classi e categorie (e non con riguardo ad ogni singola classe e categoria); resta però fermo che la stessa mandataria, per potersi qualificare tale, deve possedere in misura totalitaria o, comunque, maggioritaria il requisito relativo alla classe e categoria di maggior importo (classe I, categoria c).

In merito al quesito 2:

- a) La scrivente è in possesso di attestazione SOA per la sola costruzione e indicherà un gruppo di professionisti incaricati per la progettazione. Da quanto indicato nel disciplinare di gara (pag. 8 penultimo capoverso) sembra che tali professionisti di intendano "ausiliari" e quindi occorra un avvalimento con tutti gli adempimenti (dichiarazioni e contratto) previsti all'art. 18 pag. 27 del disciplinare di gara. Si chiede se è corretta tale interpretazione.*
- b) Nel disciplinare di gara all'art. 23.1 cauzione provvisoria a pag. 43 è indicato che "...la cauzione provvisoria copre e verrà escussa.... In caso di mancato pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266". Poiché il mancato pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza comporta l'esclusione dalla gara, si chiede come mai codesta Stazione Appaltante ritenga di dover escutere la fidejussione in*

caso di mancato pagamento. Si chiede inoltre se è necessario che nella polizza fidejussoria venga espressamente indicato che “la cauzione copre e verrà escussa in caso di mancato pagamento, ecc...”

- c) Le dichiarazioni richieste possono essere redatte utilizzando indifferentemente i modelli in word o in pdf o ci sono preferenze?*

Si precisa quanto segue:

Con riferimento al quesito *sub a)* si precisa quanto segue:

Nel caso di concorrenti che non possiedono i requisiti progettuali richiesti dalla *lex specialis* di gara, l'art. 13 del Disciplinare consente due sole possibilità: la partecipazione in raggruppamento, costituito o costituendo, o l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Non è, pertanto, sufficiente la semplice “indicazione” dei progettisti. A tal proposito si ritiene utile precisare come tale tipologia di previsione sia stata ritenuta legittima sia dal Consiglio di Stato (sentenza 13 ottobre 2010 n. 7471) che dal TAR Piemonte (sentenza 19 novembre 2010 n. 4165). Si precisa altresì che la previsione non rende più gravosa la partecipazione, sia perché è possibile concorrere in costituendo raggruppamento sia perché la semplice “indicazione” non avrebbe comunque esonerato il concorrente dalla dimostrazione del possesso dei requisiti in capo ai progettisti. Per completezza si rende conto che la previsione della possibilità per i progettisti di partecipare a mezzo dell'avvalimento o in raggruppamento temporaneo è stata introdotta, alla luce dell'importanza e della funzione dell'opera da realizzare (struttura sanitaria), con lo scopo di garantire un maggior controllo della serietà e della stabilità dell'offerta anche con riguardo all'attività di progettazione, nonché al fine di un maggior coinvolgimento dei progettisti.

Qualora i concorrenti decidano di ricorrere all'avvalimento per ciò che concerne i requisiti progettuali, qualora i soggetti ausiliari siano più di uno non è necessario che tra loro si costituiscano in raggruppamento e tutti devono presentare le dichiarazioni dell'art. 18 del Disciplinare.

Con riferimento al quesito *sub b)* si rileva che trattasi di rifiuto. Leggasi la frase come segue: “Oltre che nel caso di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la cauzione provvisoria copre e verrà escussa per la mancata stipula del Contratto per fatto del concorrente”.

Con riferimento al quesito *sub c)* si rileva che, ai fini della partecipazione, l'utilizzo dei modelli in formato word o pdf è del tutto indifferente; si precisa tuttavia che la modulistica in formato word è stata fornita per agevolare gli operatori economici nella compilazione delle dichiarazioni da rendersi ai sensi della *lex specialis* di gara.

In merito al quesito 3:

Con riferimento all'elemento di valutazione “E” di cui alla tabella “Elementi di valutazione qualitativa del progetto definitivo” posta al paragrafo 22 Modalità per l'aggiudicazione del disciplinare di gara, si chiede conferma dell'appartenenza dell'area oggetto di intervento, a quelle definite dalle disposizioni normative richiamate (legge reg. n. 54 del 21.08.1978, art. 33 legge reg. 22 del 06.08.2009, D.M. 01.08.1985 e s.m.i. e art. 139 del D. Lgs. 490 del 29.10.1999

Si precisa quanto segue:

Essendo l'area di intervento compresa nelle aree definite dalla legge reg. n.54 del 21.08.1978, ed art. 33 legge reg.22 del 06.08.2009, nonché comprese nella perimetrazione del D.M. 01.08.1985 e s.m.i. e art. 139 del d.lgs.490 del 29.10.1999, risulta essere un refuso della tabella riferibile al bando di gara relativo all'intervento di Venaria Reale che risulta in contemporanea pubblicazione da questa stazione appaltante.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Giancarlo CELLINO